



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 594 DEL 8 LUGLIO 2011

SERVIZIO AFFARI GENERALI – ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIDUZIONE COMPENSI, IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTO il Regolamento di disciplina dell’Unire, adottato con deliberazione commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 ed approvato con decreto ministeriale in data 19 marzo 2002 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO in particolare l’art. 2 del predetto Regolamento che indica quali Organi di giustizia sportiva, tra gli altri, la “Procura della disciplina”, la “Commissione di disciplina di prima Istanza” e la “Commissione di disciplina d’appello”, nonché i successivi artt. 5, 6 e 7 che ne definiscono rispettivamente la composizione, i compiti e i poteri;

VISTO il decreto ministeriale n. 10992 del 15 ottobre 2008 con il quale sono stati nominati i Presidenti degli Organi di giustizia sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 24 ottobre 2008 e n. 60 del 28 novembre 2008 con le quali sono stati nominati per un triennio i Sostituti procuratori, i componenti della Commissione di disciplina di prima Istanza ed i componenti della Commissione di disciplina di Appello;

VISTA la determinazione n. 322 del 4 dicembre 2008 e s.m.i. con la quale è stato definito il trattamento economico spettante ai componenti gli organi di giustizia sportiva;

VISTO il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010 che, stabilendo misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha disposto, all’art. 6 comma 3 che a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni e le



retribuzioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, tra l'altro, ai componenti d'organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010;

ATTESA pertanto la necessità di provvedere alla rideterminazione dei compensi da corrispondere ai componenti gli organi di giustizia sportiva di cui al trattamento economico definito con la precitata determinazione n 322/2008;

POSTA la necessità di procedere ad assumere l'impegno di spesa per il pagamento degli emolumenti da corrispondere ai componenti gli organi di giustizia sportiva;

RITENUTO di confermare, anche per il corrente anno, che il rimborso delle spese, riconosciuto all'Avvocato Roberto Bet con decreto ministeriale n. 13413 del 13 novembre 2008, debba essere commisurato a quello definito per la più alta qualifica dirigenziale dell'Ente;

VISTA la nota commissariale inviata al Ministero vigilante in data 12 maggio 2011 con la quale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, le spese dell'Ente possono essere disposte laddove le stesse siano da considerarsi obbligatorie o indispensabili e, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti di spesa previsti nel bilancio preventivo 2010, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria qualora si tratti di spese non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili;

VISTA la nota prot. n. 9236 del 20 maggio 2011 pervenuta il 25 maggio 2011 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale, ha confermato che l'Ente debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e sempre nei limiti del bilancio preventivo 2010;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, essendo connessa al funzionamento dei predetti Organi, titolari di funzioni istituzionali inerenti l'amministrazione della giustizia sportiva, è da considerarsi obbligatoria ed indispensabile, e pertanto conforme all'indirizzo ministeriale da ultimo citato;

VISTA la disponibilità sul capitolo 1.1.0.030 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi di giustizia sportiva" e verificata la compatibilità della spesa con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2010;

DETERMINA

- con decorrenza 1° gennaio 2011 i compensi spettanti ai componenti gli organi di giustizia sportiva, definiti con determinazione n. 322/2008 e s.m.i., sono ridotti del 10 per cento;
- di impegnare la somma di € 180.000,00 sul capitolo 1.1.0.030 "Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi di giustizia" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011, per la copertura della spesa connessa al funzionamento della Procura della disciplina, della Commissione di disciplina di prima istanza e della Commissione di disciplina d'appello per il periodo gennaio-luglio 2011.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

14-07-11
Servizio Amministrazione
Prenotazione d'impegno